

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Precetto: sì alle voci tariffarie "consultazioni cliente" e "corrispondenza cliente"

Ben possono essere inserite nell'atto di precetto le voci tariffarie denominate "consultazioni cliente" e "corrispondenza cliente". Difatti va confermato che non può negarsi, in base a nozioni di comune esperienza, che una specifica attività professionale possa essere legittimamente posta in essere proprio nella fase di transizione tra la sentenza di cognizione, culminata nella pronuncia del titolo, e quella di esecuzione, che inizierà solo dopo il vano decorso del termine del precetto.

Massime rilevanti

"Gli onorari e i diritti di procuratore per le voci tariffarie - consultazioni con il cliente - e - corrispondenza informativa - con il cliente sono ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente ed in relazione alla sentenza definitiva" (Cass. n. 13482 del 20 giugno 2011).

Con atto di citazione del 19.7.2007 la società xxxx xxxxxxxxxxxx Con richiesta di risarcimento danni.

La convenuta costituendosi in giudizio ha instato per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, per la condanna dell'attore ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.

Con ulteriore richiesta, in via subordinata, di applicazione di una cauzione a carico del creditore opposto per la somma equivalente a quella contestata con l'odierna opposizione.

In via generale deve osservarsi che si ha opposizione all'esecuzione quando il debitore contesta il diritto del creditore procedente ad agire in esecuzione forzata o l'ammontare della somma ingiunta con il precetto e, invece, opposizione agli atti esecutivi quando la contestazione mossa dall'opponente concerne la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto.

Nel caso di specie l'attore ha contestato l'ammontare della somma ingiunta con il precetto e, in particolare, l'inserimento nello stesso della voce di spesa relativa alle "consultazioni con il cliente" pari all'importo di Euro 70,00, proponendo dunque opposizione all'esecuzione.

Le domanda è infondata.

Deve preliminarmente osservarsi che, secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, ben possono essere inserite nell'atto di precetto le voci tariffarie denominate "consultazioni cliente" e "corrispondenza cliente" (cfr. Cass. n. 13482 del 20 giugno 2011). Ed in particolare nella suindicata pronuncia la Corte, dando atto del mutato di indirizzo ermeneutico sul punto, ha affermato che è usuale e notorio che l'avvocato senta e si consulti con il proprio cliente e invii comunicazioni scritte allo stesso dopo l'emissione della sentenza. Più precisamente si legge nella citata pronuncia: ".. non può negarsi che, proprio dopo la sentenza definitiva ed in base a nozioni di comune esperienza, l'avvocato della parte vittoriosa normalmente (ed anzi ove voglia diligentemente e con scrupolo adempiere il suo mandato professionale) consulta il cliente sull'opportunità o meno di porla in esecuzione o di notificarla ai fini dell'attivazione del termine breve per l'impugnazione; sicché non può negarsi che una specifica attività professionale possa essere legittimamente posta in essere proprio nella fase di transizione tra la quella di cognizione, culminata nella pronuncia del titolo, e quella di esecuzione, che inizierà solo dopo il vano decorso del termine del precetto". In sostanza l'attività di consultazione può essere effettuata anche senza una prova specifica poiché emergerebbe ex se da nozioni di comune esperienza. La Corte di Cassazione, quindi, ha espresso il principio di diritto secondo il quale "... deve giungersi a conclusione opposta a quella della richiamata giurisprudenza ed affermarsi che gli onorari e i diritti di procuratore per le voci tariffarie -consultazioni con il cliente- e -corrispondenza informativa con il cliente- sono ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente ed in relazione alla sentenza definitiva". Ne consegue la legittimità dell'inserimento di detta voce nell'atto di precetto. Sussiste dunque il diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata in base all'intero importo per cui è precetto.

Ad abundantiam deve in ogni caso rilevarsi che, contrariamente all'assunto difensivo di parte attrice, dall'accoglimento parziale della domanda non deriverebbe certo una nullità del precetto (o dei conseguenziali atti esecutivi), bensì unicamente una sua riduzione quantitativa posto che per la parte eccedente, sebbene notevolmente ridotta, residua comunque il diritto a procedere all'esecuzione forzata. Dunque anche sotto tale diverso profilo la domanda è infondata.

Parimenti infondata è, infine, la domanda di risarcimento danni formulata del tutto genericamente dall'attore ed in assenza di qualsivoglia concreta allegazione in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie.

Deve parimenti essere respinta la domanda di risarcimento danni formulata dal convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c tenuto conto del contrasto interpretativo sul punto e del mutato indirizzo della giurisprudenza di legittimità ed altresì del fatto che non vi è prova certa sulla ricezione del fax con il quale la convenuta ha manifestato, in via transattiva, la disponibilità alla decurtazione dell'importo contestato. Ed infatti il fax documenta l'avvenuta trasmissione, non potendosi tuttavia affermare la certezza giuridica in quanto data e ora di trasmissione sono registrati sul rapporto di trasmissione in base ai dati impostati nel telefono da cui il fax è spedito di talché, avendone parte attrice contestato la ricezione, non può ritenersi raggiunta la piena prova sul punto.

Ogni ulteriore questione o rilievo assorbiti.

Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n 55/2014, utilizzando lo scaglione di valore corrispondente all'intero credito intimato secondo il principio consolidato per le opposizioni a precetto e ribadito da Cass., 23.1.2014 n. 1360.

p.q.m.

Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa 2367/2007 proposta dalla società xxxxs in persona del suo legale rappresentante pro tempore con atto di citazione in opposizione all'esecuzione del 19.7.2007 nei confronti di xxxxxxxxxxxx ogni altra diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide: rigetta l'opposizione confermando il diritto di xxx di procedere ad esecuzione forzata in base alla somma precettata; rigetta tutte le altre domande tanto in via principale che riconvenzionale; condanna la società xxxx persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere a xxxxse del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.235,00, oltre rimborso spese del 15%, iva e cap come per legge.